Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 5 gennaio 1926** — **Numero 3**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 20.

LEGGE 17 dicembre 1925, n. 2306.

Conversione in legge del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — P. LANZA DI SCALEA — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 21.

LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2307.

Disposizioni sulla stampa periodica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.

Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.

Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.

Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.

Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Art. 2.

La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del procuratore generale che ne riconosce il responsabile.

Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato.

Art. 3.

Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.

Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza.

Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed, in ogni caso di variazione, entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa.

Art. 5.

Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3°, cap. 2°, libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti.

In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.

Art. 6.

Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell'art. 3 ove, per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti, occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell'art. 1, dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

E' istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d'appello. L'Ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.

Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione.

E' data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare, in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e le altre leggi vigenti sulla stampa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 22.

LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2308.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 23.

LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2309.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 24.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2303.

Riordinamento della Regia scuola Alfredo Baccelli, in Tivoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2626, concernente la istituzione della scuola per montatori elettricisti in Tivoli;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2964, col quale la suddetta scuola assume la denominazione di Regia scuola Alfredo Baccelli;

Vista la deliberazione del comune di Tivoli del 26 giugno 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola Alfredo Baccelli di Tivoli, è riordinata come laboratorio-scuola per elettricisti con annesso corso preparatorio ed una scuola per maestranze elettrotecniche.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio meccanico ed elettromeccanico annesso alla Scuola;

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di un insegnante e di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 48,000;

il comune di Tivoli, con L. 24,000.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto Ministeriale saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 1. — CASATI.

Numero di pubblicazione 25.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2304.

Istituzione di una Commissione per l'istruzione tecnica superiore presso il Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sul riordinamento dell'istruzione superiore;

Ritenuta la convenienza di promuovere una riforma negli ordinamenti dell'istruzione tecnica superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' nominata, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione per lo studio delle riforme da apportarsi agli ordinamenti della istruzione tecnica superiore, allo scopo:

a) di provvedere alla istituzione, in determinati centri, ed eventualmente presso le esistenti scuole di ingegneria, di corsi complementari per i diplomati dagli istituti industriali, intesi alla formazione di provetti tecnici, progettisti e costruttori nei diversi rami della industria, nonchè di capi reparto;

b) di introdurre opportune modificazioni ai programmi di insegnamento delle attuali scuole di ingegneria per preparare, da un lato, ingegneri a coltura economica elevata destinati alla dirigenza delle aziende industriali, dall'altro, ingegneri superiori che possano, in un sano connubio della scienza e della tecnica, affrontare i grandi problemi tecnico-scientifici che interessano l'industria, o dedicarsi all'alta consulenza;

c) di determinare i titoli da conferirsi a diplomati o laureati, di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal gr. uff. Ferdinando Lori, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composta dei signori:

Gr. uff. dott. Ugo Frascherelli, direttore generale dell'istruzione superiore;

Prof. Gian Carlo Vallauri, direttore della Regia scuola d'ingegneria di Pisa;

Prof. dott. Giuseppe Bruni, professore della Regia scuola di ingegneria di Milano,

in rapresentanza del Ministero della pubblica istruzione:

Gr. uff. Emilio Venezian, ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Prof. ing. Ramiro Morucci, membro del Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Prof. ing. Camillo Arpesani, direttore dell'istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » in Milano,

in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale:

Gr. uff. Leone Poggi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli ingegneri italiani;

Gr. uff. ing. Lorenzo Allievi, in rappresentanza dell'Associazione delle società per azioni;

Prof. ing. Anastasio Anastasi, in rappresentanza dell'Associazione dei tecnici diplomati.

Con decreto del Ministero dell'economia nazionale sarà provveduto per la segreteria.

Art. 3.

E' data facoltà alla Commissione di costituire, nel proprio seno, speciali Sottocommissioni per lo studio di particolari questioni, nominandone i rispettivi presidenti.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione è applicabile l'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 863, e la relativa spesa graverà sul cap. 9 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale del corrente esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 2. — CASATI.

Numero di pubblicazione 26.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1925, n. 2305.

Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Novara-Biella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 dicembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato e i legali rappresentanti del comune di Novara e della Società anonima Ferrovie Elettriche Novaresi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Novara-Biella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 5. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1925.

Ammissione di un nuovo denaturante per il carburante « Elcosina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1924, che ammette il carburante « Elcosina » a godere delle agevolezze di cui sopra;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'adulterazione dell'alcool, destinato alla preparazione del carburante « Elcosina », potrà, oltre che nel modo stabilito col decreto Ministeriale 10 febbraio 1924, essere anche effettuata aggiungendo, in presenza degli agenti di finanza, ad ogni ettolitro di spirito — dopo che esso, ai fini della preparazione del carburante, sia stato miscelato con una quantità variabile da litri 100 a litri 240 di un miscuglio di etere, benzina, benzolo, petrolio, idro-carburi complessi — un litro di alcool metilico greggio.

Art. 2.

L'alcool metilico greggio dovrà essere fornito dalla ditta e previamente verificato dal Laboratorio denaturanti di Milano.

Art. 3.

Il miscuglio di cui all'art. 1 dovrà del pari essere previamente verificato dal Laboratorio medesimo, allo scopo di accertare che il miscuglio stesso contenga almeno il 10 per cento di etere.

Roma, addì 30 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 5103 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1925, la 15ª rendita « N. 398499 intestata a Branca Dolores, ecc. » è di L. 766.50 anzichè di L. 766.—, come è stato pubblicato in detta *Gazzetta.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per restituzione di certificato di rendita.

Il sig. Ghiggino Giulio fu Giuseppe, residente in Castelnuovo Scrivia ed elettivamente domiciliato in Tortona presso la persona ed ufficio del procuratore avv. Eugenio Barberis ed in Castelnuovo Scrivia presso la cancelleria di quell'Ufficio di conciliazione, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Quirico Pio, addetto alla pretura di Tortona, il 17 giugno 1925, ha diffidato, quale marito dotatario, la propria moglie signora Gavio Amalia di Giovanni, residente in Castelnuovo Scrivia, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il certificato di rendita consolidato 5 %, n. 366550, di L. 2500 intestato a « Gavio Amalia di Giovanni, moglie di Ghiggino Giulio, domiciliata a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) » con annotazione di vincolo dotale.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal signor Ghiggino Giulio.

Roma, 2 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	356160	De Carlo Luigi di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Ruoti (Potenza) . . . . . . L.	150 —
»	356161	De Carlo Rocco-Antonio di Giuseppe, minore, ecc., come la precedente . . . . »	150 —
»	356162	De Carlo Gennaro di Giuseppe, minore, ecc., come la precedente »	150 —
»	356431	De Carlo Pietro di Giuseppe, minore, ecc., come la precedente »	150 —
Cons. 5 %	163295	Lanza-Paternò Costanza fu Giuseppe, moglie di Barile di Turolifi Enrico, dom. a Caltanissetta, vincolata . . . . »	1710 —
3.50 %	343093	Comune di Zanè (Vicenza) . . . . »	210 —
»	520927	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
»	507420	Intestata come la precedente . . . . »	31.50
»	766723 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cardano Alberto fu Gioacchino . . . . » Per la proprietà: Figli nascituri di Cardano Alberto fu Gioacchino, domiciliati in Napoli.	1015 —
Cons. 5 %	353927 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Figli nascituri legittimi di Cardano Alberto fu Gioacchino, domiciliati in Napoli	4570 —
3.50 %	363787	Ceriana Bandolino fu Giovanni Battista, domiciliato in Alessandria, vincolata . . . . »	35 —
»	525695	Ceriana Bandolino fu Giovanni Battista, dom. a Lerici (Genova), vincolata . . . . »	10.50
	662006	Ceriana Bandolino fu Giovanni Battista, dom. in Alessandria, libera . . . . L.	35 —
»	603912	Ceriana Bandolino fu Giovanni Battista, dom. a Lerici (Genova), vincolata . . . . »	73.50
»	525429	Santoro Giuseppe di Melchiade, dom. a Castel Verrino (Campobasso) . . . . »	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	696528	Ospedale civile di Santa Ninfa (Trapani), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	185.50
»	696520	Opera pia Eredità Arias Giardina, amministrata dalla Congregazione di carità di Santa Ninfa (Trapani) . . . . »	21 —
»	141174	Confraternita del SS.mo Rosario in Santa Ninfa (Trapani), rappresentata dagli amministratori pro-tempore . . . . »	115.50
»	693385	Opera pia Eredità Orlando, amministrata dalla locale Congregazione di carità in Santa Ninfa (Trapani) . . . . . »	21 —
»	219061	Opera pia sotto il titolo di Eredità Giovanni Battista Orlando, amministrata dalla Congregazione di carità di Santa Ninfa (Trapani) . . . . »	10.50
»	141166	Eredità del fu D. Giovanni Battista Orlando in Santa Ninfa (Trapani) rappresentata dagli amministratori pro-tempore . . »	56 —
3.50 % (1902)	16733	Ospedale civico di Santa Ninfa (Trapani) . . . . . . »	91 —
»	16732	Eredità Luigi Arias Giardina in Santa Ninfa (Trapani) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	31.50
»	9691	Confraternita del SS.mo Rosario in Santa Ninfa (Trapani) . . »	3.50
»	9692	Opera pia sotto il titolo di Eredità Giovanni Battista Orlando in Santa Ninfa (Trapani), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	10.50
»	16731	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
4.50 %	15546	Ospedale civico di Santa Ninfa (Trapani) . . . . . . »	39 —
»	8385	Intestata come la precedente . . . . »	132 —
»	8238	Eredità Giardina-Arias Luigi aggregata allo Stabilimento del Purgatorio di Santa Ninfa (Trapani) . . . . »	273 —
»	52241	Ospedale civico di Santa Ninfa (Trapani) . . . . . . »	69 —
»	50510	Intestata come la precedente . . . . »	39 —
»	33130	Eredità di Luigi Arias Giardina, amministrata dalla Congregazione di carità di Santa Ninfa (Trapani) . . . . . »	102 —
Cons. 5 %	365693	Schneider-Graziosi Lydia, moglie di Lugli Enrico, domiciliata in Roma, vincolata . . . . »	1.265 —
»	204888	Beneficio parrocchiale di San Giovanni in Xenodocchio di Cividale (Udine) . . . . »	5 —
»	232797 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Rubbiano Pietro fu Giovanni . . . » Per la proprietà: Rubbiano Andrea di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	4.600 —

Roma, 31 agosto 1925.

Il Direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione:

Si notifica

che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	345080	Talarico Florindo di Felice, dom. in Scigliano (Cosenza), vincolata . . . . »	35 —
»	365180	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3.50
»	645246	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	98 —

Roma, 31 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « L'Italiana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° ottobre 1925, n. 63, il signor Erminio Casella è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « L'Italiana » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Milano, via A. Verrocchio n. 75.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde, forma Champagne, a fondo piatto e della capacità di circa centilitri 95, chiuse con tappo meccanico protetto da una capsula di carta pergamenata.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 230×109 stampate su carta a fondo bianco marmorizzato in viola chiaro e con bordo dorato. Nel mezzo dell'etichetta è stampato a caratteri dorati e bordati di viola scuro alti mm. 17 il nome dell'acqua « L'Italiana » al di sopra del quale è scritto « Acqua minerale artificiale - sintetica » al di sotto è riprodotta in color oro la figura dell'Italia ed ai lati di questa le parole « Digestiva - Antiurica » (a sinistra) « Diuretica - Dissetante » (a destra) Al di sotto sono inserite le parole « Battericamente pura » seguita dal nome e dalla sede della ditta. Lateralmente sono delimitati da righe dorate due piccoli rettangoli: in quello di sinistra sono riportati i risultati della analisi chimica; in quello di destra il giudizio dell'esame biologico e gli estremi del decreto Ministeriale. I caratteri sono di color viola scuro, il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 23 dicembre 1925 in Lama (San Giustino), provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande pel concorso al posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 11 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 ottobre 1925, n. 236, col quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di vice ispettore per il servizio del Tesoro (grado 8° - consigliere);

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande, nonchè di chiarire le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 1925 suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per titoli al posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro (grado 8° - consigliere) è prorogato al 20 dicembre 1925.

Art. 2.

Al concorso anzidetto potranno prendere parte tutti quei funzionari appartenenti al ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle Intendenze, i quali al 10 ottobre 1925, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto Ministeriale 11 settembre 1925, che ha bandito il concorso, rivestivano grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.